

2520103/4/2022



*Consolato Generale d'Italia  
Mosca*

DETERMINA N.4/2022

IL CONSOLE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";
- VISTO l'articolo 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche laddove si stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero" (art.1, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche);
- VISTO altresì l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307 che stabilisce che qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento;
- VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia in Mosca 11 gennaio 2018, n. 1 predisposto ai sensi dell'art. 24 del D.M. 2 novembre 2017 n.192 che ha individuato le disposizioni incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali;
- CONSIDERATO che il Consolato Generale di Italia in Mosca è da intendersi quale "Unità organizzativa" ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore a euro quarantamila;
- CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere ad

affidamento diretto per la gestione e la logistica nell'organizzazione di eventi ed iniziative di promozione integrata e rilancio del Sistema Paese;

**CONSIDERATA** la necessità di tale affidamento, contemplato nelle previsioni di spesa per l'anno 2022;


**RITENUTI** i suddetti motivi rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dal Consolato Generale;

#### DETERMINA

- 1) di procedere all'affidamento diretto con figura professionale da individuarsi in loco, previa verifica dei requisiti necessari e prescindendo dalla richiesta di pluralità dei preventivi in quanto il valore della spesa è presumibilmente al di sotto del limite di quarantamila euro al netto di imposte;
- 2) di definire gli accordi con il contraente individuato in loco mediante la stipula di un contratto a scrittura semplice avente a oggetto le prestazioni in premessa, da approvarsi a cura dello scrivente con successivo provvedimento ad hoc e che includa la clausola di non modificabilità del prezzo, la corresponsione del prezzo a seguito di ricevuta o fattura e il termine assegnato per l'esecuzione.
- 3) di impegnare la spesa necessaria per l'affidamento di che trattasi a seguito della verifica di congruità del prezzo;
- 4) per la procedura in oggetto nomina Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, il Dirigente scolastico Giuseppe Lo Porto in servizio presso il Consolato Generale d'Italia a Mosca.

Mosca, 21 febbraio 2022

Il Console Generale



*Luca Spiniello*

Luca Spiniello